

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD

COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 13

del 07/03/2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CINGHIALE NELLE AREE VOCATE

CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PRESIDENTE	MORI ENZO	
VICE PRESIDENTE	CALDESI SIMONE	
SEGRETARIO	STRIANESE LUIGI	
COMPONENTE	BROGI DANIELE	
COMPONENTE		COLICCHIO ANTONIO
COMPONENTE		GIANNUZZI SAVELLI IACOPO
COMPONENTE	MASSETTI WALTER	
COMPONENTE	MINNAI PIETRO	
COMPONENTE		PAVONE LORENZO
COMPONENTE		PIRAS LORENZO

Estremi di approvazione

Seduta del 07/03/2025

Verbale N° 2

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

- gli ATC svolgono le proprie attività per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale, tra le quali la gestione faunistico- venatoria degli ungulati (art. 12, comma 1 lettera d);
- l'art 28 bis comma 8 della LR 3/94 stabilisce che per la gestione faunistico venatoria degli ungulati gli ATC attuano le attività logistiche ed organizzative necessarie allo svolgimento delle attività di prelievo;
- il Titolo VI “Gestione faunistico venatoria degli ungulati” del DPGR 36R/2022 e la LR 20/2002 definiscono le competenze degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati;
- le stesse norme classificano il territorio in “vocato e non vocato” alle specie oggetto di gestione faunistico venatoria: le aree vocate sono porzioni del territorio agro-silvo pastorale destinate alla gestione conservativa, dove, nel caso delle popolazioni selvatiche di cinghiale, il prelievo viene effettuato nella forma della braccata;
- per le aree vocate al cinghiale si rende necessario regolamentare tutte le attività amministrative e venatorie al fine di ottimizzare la logistica, predisporre la rendicontazione, favorire la prevenzione dei danni alle colture agricole e la sicurezza delle persone.

Visto il “Regolamento per la gestione faunistico venatoria del cinghiale in aree vocate”, dell'ATC 6 GR Nord, ultima modifica approvata per adeguamento alla normativa regionale con delibera n. 18 del 28/05/2024.

Ritenuto di integrare il contenuto del Regolamento introducendo una norma che, in caso di fusione tra le squadre, stabilisce il mantenimento dell'assegnazione delle aree di battuta della precedente stagione venatoria ed una norma che prevede l'accordo unanime tra le squadre per la modifica e l'assegnazione delle aree di battuta, volta ad evitare disparità tra le squadre stesse.

Esaminato il testo di cui all'allegato del presente atto, contenente le sopracitate integrazioni al Regolamento allegato alla delibera n. 18 del 28/05/2024, ed in particolare l'art. 10 comma 2, e l'art. 12 comma 1.

Ritenuta la suddetta proposta coerente e funzionale ad una più efficace e corretta gestione del cinghiale.

Richiamati:

- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- il D.P.G.R. n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
- il Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con delibera del comitato di gestione n. 23 del 12/07/2024;
- lo Statuto dell'ATC 6 GR NORD.

Con voti espressi nei modi di legge: ALL'UNANIMITA'

DELIBERA:

che tutto quanto sopra riportato forma parte integrante della presente delibera e si ritiene integralmente richiamato;

di approvare il “Regolamento per la gestione faunistico venatoria del cinghiale in aree vocate”, allegato al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, che modifica e sostituisce l'analogo documento approvato con delibera 18 del 28/05/2024.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell'ATC_ www.atc6grnord.it, ai sensi dell'art. 11 bis comma 6 della L.R. 3/94.

IL PRESIDENTE
Mori Enzo

IL SEGRETARIO
Strianese Luigi